

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2000, N. 1 RECANTE  
“NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA”**

La Legge in esame, si pone quale novella della n. 1 del 2000 di disciplina della materia.

Riconoscendo nel rispetto dei principi fondamentali o dei livelli essenziali il pluralismo delle offerte formative e il diritto di scelta dei genitori, essa detta criteri per la realizzazione, gestione, qualificazione e controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, prevedendone la definizione da parte di successive direttive consiliari.

Al fine di realizzare gli obiettivi educativi e sociali dei nidi d'infanzia, ossia formazione e socializzazione dei bambini, cura dei bambini e sostegno alle famiglie, essa prevede la seguenti misure:

- individuazione da parte dei soggetti gestori dei **moduli organizzativi e strutturali differenziati**, rispetto ai tempi d'apertura dei servizi e alla loro ricettività; sono contemplati, ad esempio, **micro – nidi**;
- inserimento, accanto ai servizi integrativi al nido, quali i centri per bambini e genitori, di servizi **sperimentali** per l'infanzia in particolari situazioni sociali e territoriali, o di bisogno, promuovendo le figure dell'**educatore domiciliare** e dell'**educatore familiare**;
- valorizzazione dei cosiddetti **nidi aziendali** di cui all'art. 70 della Legge n. 448/2001, cui è consentito l'accesso anche ai bambini i cui genitori non prestano la propria opera presso l'azienda beneficiaria.

Il **programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia**, approvato dal Consiglio su proposta della Giunta, definisce ora anche le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forma di continuità e raccordo tra i servizi

educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, nonché per la valorizzazione dei servizi sperimentali. La Giunta regionale provvede alla copertura finanziaria del programma in esame e approva il riparto dei fondi a favore delle **Province**.

Il ruolo di queste risulta nodale. Infatti esse:

- nel rispetto delle linee di indirizzo, approvano su proposta dei Comuni il **programma provinciale** di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia e i **piani comunali**;
- istituiscono la Commissione tecnica provinciale;
- provvedono alla raccolta dei dati e al monitoraggio dei servizi educativi;
- inviano rapporto annuale alla Giunta regionale.

Sono poi previsti **fondi**, erogati dalle Province su stanziamento della Giunta regionale, per spese di investimento relativi ad interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi, ai Comuni e agli altri soggetti gestori pubblici (con vincolo di destinazione di quindici anni per i relativi edifici), nonché a soggetti privati (con vincolo ventennale). Sempre le Province, poi, sulla base dei programmi provinciali, sono deputate alla erogazione dei fondi regionali per spese correnti ai soggetti gestori, pubblici e privati, per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori, nonché per la realizzazione dei servizi sperimentali.

La Legge, poi, estende l'**autorizzazione al funzionamento** all'apertura e alla gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico. Accanto a tale autorizzazione era già prevista, prima delle presenti modifiche, la procedura di **accreditamento**; al riguardo, è stato aggiunto che per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici.

Va inoltre detto che nelle procedure di gara ad evidenza pubblica per la gestione di servizi educativi per l'infanzia e nelle convenzioni per gli stessi sono inseriti quali requisiti obbligatori l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.

È contemplato un **potere di vigilanza e sanzionatorio** in capo al Comune, il quale infatti procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.

La Commissione tecnica provinciale, già menzionata, risulta avere tali compiti:

- esprime parere obbligatorio in merito alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento;
- svolge attività di consulenza non solo a favore dei Comuni per le relative procedure;
- trasmette relazione periodica a Provincia e regione.

Infine, la Legge in esame innova il ruolo dei **coordinatori pedagogici** e lo strumento del **coordinamento pedagogico**.